

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Comunicazioni del Presidente:		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	1430	PEDINI e SAVIO EMANUELA: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei Capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale. (726).	1440
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	1440, 1441, 1442
PRESIDENTE	1430	MALAGUGINI, <i>Relatore</i>	1441
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i>	1442
Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante. (3258)	1430	FRANCESCHINI	1441
PRESIDENTE	1430, 1431, 1432	Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PEDINI	1430	Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola. (3488).	1442
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1430, 1431, 1432, 1433	PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1442, 1443, 1444, 1445, 1446
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		NATTA	1442, 1444, 1445, 1446
Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano. (<i>Urgenza</i>). (3366)	1434	BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i>	1442
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1440	NICOSIA	1443, 1446
CODIGNOLA	1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440	LIMONI	1444
BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i>	1434, 1435, 1436, 1437, 1440	LEONE RAFFAELE	1444
NATTA	1434, 1435, 1436	CODIGNOLA	1444, 1446
FRANCESCHINI	1434	SCIORILLI BORRELLI	1445
ROFFI	1436	Per un fatto personale:	
LEONE RAFFAELE	1437, 1440	NICOSIA	1445
		PRESIDENTE	1445
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1445

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati De Lauro, Matera, Anna, Marotta, Vincenzo e Scaglia, Giovanni Battista sono rispettivamente sostituiti dai deputati Gaudioso, Colleoni e Bologna. E inoltre presente per la discussione del disegno di legge n. 3258, l'onorevole Pedini.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo che si discuta immediatamente il disegno di legge n. 3258. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante (3258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante ».

L'onorevole Pedini, presidente della I sottocommissione della V Commissione, ha chiesto di riferire personalmente sulle modifiche da noi proposte al disegno di legge n. 3258. Ne ha facoltà.

PEDINI. La V Commissione ha deliberato di esprimere in linea di massima parere favorevole sul complesso degli emendamenti da voi trasmessi, poiché dalle assicurazioni rese dal Sottosegretario alla pubblica istruzione, onorevole Badaloni Maria, è risultato che anche per gli oneri concernenti gli esercizi trascorsi risultano accantonate presso le casse degli istituti e delle scuole d'arte le relative disponibilità e pertanto risulta adeguata la formulazione di copertura indicata con il secondo comma dell'articolo 16.

La V Commissione ha da fare, peraltro, le seguenti osservazioni e suggerimenti: di ripristinare il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 nella formulazione originaria, corrispondente al secondo e terzo comma del primitivo articolo 3; di reintrodurre al secon-

do comma dell'articolo 5 la parola « ministeriali » dopo « provvedimenti »; di ripristinare il quarto comma dello stesso articolo 5 nel testo originario del disegno di legge.

Faccio presente, infine, che le modifiche suggerite sono state concordate con il relatore della I Commissione per questo disegno di legge.

Colgo l'occasione della mia presenza per informare altresì i colleghi della VIII Commissione che abbiamo chiesto il rinvio del disegno di legge n. 3366, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, per poter valutare a fondo gli emendamenti da voi deliberati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pedini per la sua cortese collaborazione.

Do ora lettura del parere che la I Commissione ha espresso nei confronti degli emendamenti apportati dalla nostra Commissione al disegno di legge:

« Si esprime parere favorevole al complesso degli emendamenti trasmessi; si insiste, tuttavia, sul parere già espresso, in data 25 ottobre 1961, per quanto attiene all'articolo 4, primo comma. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore Baldelli e diretto a modificare l'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 831, si esprime parere favorevole a condizione che lo si stralci, non inquadrando nella materia oggetto del disegno di legge ed avendo portata generale, e sempre che si stabilisca che le promozioni a primo bidello ed a primo custode si conseguano mediante scrutinio per merito comparativo e non per merito assoluto come previsto nel testo trasmesso ».

Prego il relatore, onorevole Baldelli, di riferire in merito a detti pareri.

BALDELLI, *Relatore*. Sono nel complesso d'accordo con la I e la V Commissione a proposito delle osservazioni fatte, che propongo di accogliere. Con l'occasione segnalerò anche alcune modifiche di coordinamento, che ritengo indispensabili.

Per quel che concerne il primo articolo, propongo, in relazione a quanto suggerito dalla V Commissione, che il terzo comma venga riportato al testo originale che corrisponde al secondo comma del vecchio articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 1 secondo

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

la formula indicatoci dalla V Commissione e che risulta essere la seguente:

« Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto istitutivo approva lo Statuto, indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico amministrativo e di servizio, nonché il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e delle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.

I comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale ».

(*È approvato*).

Sugli articoli 2 e 3 non ci sono osservazioni.

BALDELLI, *Relatore*. La I Commissione, all'articolo 4, chiede che la nomina dei revisori venga fatta dalle autorità periferiche dei due ministeri interessati, e cioè dal provveditore agli studi e dall'ufficio provinciale del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, all'articolo 4, la sostituzione delle parole « dal provveditore agli studi, e l'altro dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro » alle parole « dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro ».

(*È approvata*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Provveditore agli studi e l'altro dal Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento delle gestioni degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BALDELLI, *Relatore*. La V Commissione propone altresì che sia ripristinata al secondo e quarto comma dell'articolo 5 la formulazione originaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nella formulazione conforme a quanto richiesto dalla V Commissione e che risulta essere la seguente:

« Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero per la pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappresentate nei relativi bilanci in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte.

Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario-economista. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vicepresidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata ».

(È approvato).

Ai successivi articoli 6 e 7 non ci sono osservazioni.

BALDELLI, Relatore. Per quanto riguarda i bidelli, ho sottoposto alla I Commissione un articolo aggiuntivo, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che come voi tutti saprete, rischia di non essere applicabile. Vero è che già la legge 22 novembre 1961 numero 1282 concernente il personale non insegnante dell'istruzione tecnica si discosta da quella legge, ma non mi pare che il sistema adottato sia del tutto da approvare, in quanto a distanza di quattro mesi si viene a modificare una legge di carattere generale, come la legge n. 831, per un settore particolare e senza alcuna espressa deroga a quella legge medesima.

Comunque, la I Commissione mentre è contraria a che si introduca una norma di carattere generale in questa legge, che concerne il solo settore dell'istruzione artistica, non si oppone a che le innovazioni, rispetto alla legge n. 831, contenute nella nota alla tabella C, siano meglio esplicitate sotto forma di articolo; anzi in tal senso era già il parere originario.

Pertanto propongo di inserire nell'articolo 8 un comma, che fissa le nuove norme per le promozioni del personale ausiliario, a mo-

difica della legge n. 831. Esso è così formulato:

« Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed Istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Baldelli all'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

« Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, è richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella C, è richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo ser-

vizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed Istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Sull'articolo 9 non ci sono osservazioni.

BALDELLI, *Relatore*. All'articolo 10 propongo un comma aggiuntivo sempre per il personale ausiliario, per correggere un po' il disposto della legge n. 831. Il comma è il seguente:

« Per il personale ausiliario, l'inquadramento nei coefficienti stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, avviene con decorrenza dal 1° ottobre 1961, come segue: i bidelli capo con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nel coefficiente 180, i bidelli capo con sei anni di servizio nella carriera nel coefficiente 173; tutti gli altri nel coefficiente 159.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Baldelli all'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso:

« I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo B, gli applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, sentito il Consiglio di amministrazione della scuola o istituto, nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse tabelle A, B e C, con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Con le stesse modalità e alle medesime condizioni sono inquadrati nel ruolo dei segretari economi il gestore-segretario di ruolo dell'istituto d'arte di Faenza ed i vice segretari di ruolo degli istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e Lecce; sono del pari inquadrati nel ruolo degli applicati di segreteria gli applicati di ruolo della biblioteca e fototeca e gli applicati magazzinieri di ruolo dell'istituto d'arte di Faenza.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nelle nuove carriere sono mantenuti in servizio conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

Per il personale ausiliario, l'inquadramento nei coefficienti stabiliti dalla legge

28 luglio 1961, n. 831, avviene, con decorrenza dal 1° ottobre 1961, come segue: i bidelli capo con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nel coefficiente 180, i bidelli capo con sei anni di servizio nella carriera nel coefficiente 173; tutti gli altri nel coefficiente 159 ».

(È approvato).

Sugli articoli successivi le Commissioni I e V non hanno fatto osservazioni di rilievo.

Sulla tabella A, il Relatore, onorevole Baldelli, mi fa giustamente osservare che, essendo stato istituito il nuovo coefficiente 500, occorre anche precisare i criteri di promozione alla qualifica corrispondente. Mi sembra che potremmo attenerci alle norme generali, che non è male ripetere.

Pertanto la tabella A può essere così definitivamente formulata.

TABELLA A.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI-ECONOMI.

Coefficiente

- 202. — Vice segretario economo.
- 229. — Segretario-economo, aggiunto, dopo 4 anni di servizio nella qualifica di vice segretario-economo.
- 271. — Segretario economo, dopo 3 anni di servizio nella qualifica di segretario-economo aggiunto.
- 325. — Primo segretario-economo, dopo 13 anni di servizio complessivo nel ruolo (1).
- 402. — Segretario-economo superiore, dopo 7 anni di servizio nella qualifica di primo segretario-economo.
- 500. — Segretario-economo capo (2).

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni mediante esame per merito distinto.

(2) Il numero dei posti di segretario-economo capo è limitato a complessive 5 unità. Le promozioni a tale qualifica sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Sulle tabelle *B* e *D* non ci sono osservazioni. Per la tabella *C* il Relatore propone il seguente testo definitivo, che tiene conto del parere della I Commissione e delle norme da noi introdotte agli articoli 8 e 10.

TABELLA C.

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO BIDEELLI. (1)

Coefficiente

- 159. — Bidello.
173. — Primo bidello.
180. — Bidello capo.

(1) Per il periodo del 1° luglio 1959 al 30 settembre 1961, la carriera è così ordinata:

151. — Bidello.
159. — Bidello capo, per merito assoluto, dopo almeno 4 anni di servizio.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge:

« Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuola d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (3366).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano ».

Nelle precedenti sedute abbiamo esaminato il disegno di legge fino all'articolo 22. Ci eravamo fermati sulla questione del cosiddetto « pieno impiego ».

Domando alla Commissione se sarebbe favorevole ad una formula di questo genere da aggiungere al secondo comma dell'articolo 22:

« L'indennità medesima compete per la metà » (o un terzo eventualmente) « a coloro che svolgono attività professionale con un reddito annuo superiore ad un milione ».

In base a questa formulazione, quindi, coloro che svolgono pura attività professionale e ricavano un reddito non inferiore ad un milione hanno diritto ad un terzo, o alla metà, dell'indennità di ricerca scientifica.

CODIGNOLA. Siamo d'accordo per un terzo, restando intesi che questo vuole significare un primo avviamento che diamo al problema del pieno impiego che dovrà essere affrontato in altra sede.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla metà, perché altrimenti si viene a diminuire l'importo già in godimento. Attualmente l'indennità di ricerca massima, è di 45 mila lire. Se le 80 mila le riduciamo ad un terzo, non si vengono a raggiungere nemmeno le 45 mila attuali, fissate dalla legge del 1958.

CODIGNOLA. Noi insistiamo per un terzo, perché ridurre alla metà, significa mantenere la situazione attuale così che non diamo nessuna impressione di ciò che vuole la Commissione.

D'altra parte abbiamo aumentato i coefficienti e abbiamo chiesto un aumento dell'indennità, in modo che anche con un terzo gli interessati vengono sempre a percepire più del trattamento odierno.

NATTA. Noi abbiamo proposto di aumentare l'indennità da 80 a 100 mila lire. Potremo aumentare ancora e così avremo una cifra più consistente. E poi non si deve dimenticare, come ha rilevato il collega Codignola, che i coefficienti sono stati aumentati.

PRESIDENTE, *Relatore*. Da 80 a 90 mila lo propone il relatore.

Debbo osservare a proposito dell'aumento dei coefficienti, che tale aumento per le categorie più alte è stato di 15.000 lire mensili, mentre se riduciamo la indennità ad un terzo veniamo a togliere 5 mila lire.

FRANCESCHINI. Non vorrei che determinassimo, con questa proposta di dimezzare tutta l'indennità, anche precedentemente goduta, una posizione in contrasto col provvedimento. In fondo eravamo d'accordo in una impostazione più drastica, ma più giustificabile. Se semplicemente andiamo a titillare il problema, ci creeremo soltanto delle antipatie.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Se ci limitassimo a togliere soltanto l'aumento daremmo la misura della nostra intenzione, senza toccare diritti acquisiti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il principio nel quale, credo, che siamo d'accordo è questo: chi ricava dalla professione un reddito di ricchezza mobile non inferiore al milione percepisce metà dell'indennità di ricerca. In sede di parere della Commissione Bilancio, ci faremo suggerire eventualmente la formula più adatta.

PRESIDENTE, *Relatore*. La dizione che per il momento si propone è la seguente:

« L'indennità medesima è ridotta della metà per coloro che svolgono attività professionali con un reddito netto annuo superiore ad un milione ».

Pongo in votazione l'emendamento, con l'intesa che sarà inserito dopo il secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

Veniamo ora al testo dell'articolo 22. Il primo comma, concerne l'ammontare dell'indennità di ricerca scientifica ed è il seguente:

« L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori universitari di ruolo e fuori ruolo	L. 80.000
Professori universitari incaricati esterni	» 60.000
Professori universitari incaricati interni	» 30.000
Astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori	» 35.000
Astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori	» 30.000
Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano	» 15.000
Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza	» 35.000
Assistenti universitari ordinari senza libera docenza	» 30.000
Assistenti universitari incaricati	» 15.000

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Gli onorevoli Codignola ed altri avevano proposto un aumento dell'indennità di ricerca da 100 mila lire per i professori a cifre minori per le altre qualifiche.

Ho fatto fare i conti dagli uffici del Ministero e posso dire che l'onere finanziario ammonta a lire 869 milioni e 644 mila lire.

CODIGNOLA. Non si tocca neanche il miliardo, signor Ministro!

NATTA. Avendo stabilito per alcuni casi la riduzione alla metà, una certa elasticità c'è.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero del tesoro non può tener conto di una riduzione eventuale. Sono dei principi di ragioneria dello Stato, per cui l'onere viene accantonato per intero, perché teoricamente lo Stato deve essere pronto a pagare tutti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io proponevo che l'indennità venisse aumentata a 90 mila lire per la misura massima.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Siamo arrivati a raddoppiare la misura dell'indennità quasi per tutti tranne i professori universitari.

CODIGNOLA. Ma le condizioni di partenza sono diverse. Interessa soprattutto alle categorie inferiori di migliorare l'indennità. Questi astronomi non è che possono fare altre professioni, almeno che non si riducano ad essere astrologi...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ripeto che tutti, tranne i professori universitari hanno avuto il raddoppio. Al di là non si può andare anche perché i coefficienti sono stati aumentati in misura notevole.

PRESIDENTE, *Relatore*. I professori universitari di ruolo chiedevano anche loro il raddoppio.

NATTA. Forse la situazione più penosa è quella del personale degli osservatori astronomici.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per essi c'è una norma secondo la quale hanno diritto agli straordinari.

CODIGNOLA. Lo straordinario è previsto soltanto per i direttori. L'altro personale non ne ha diritto e ritengo che dovremmo migliorare la condizione di esso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con questa legge abbiamo migliorato notevolmente il trattamento degli assistenti, perché prima gli assistenti degli istituti astronomici non avevano il trattamento degli assistenti universitari.

Portare al di là il trattamento degli assistenti universitari mi pare che non sia il caso.

La media di aumento è stata notevolissima: gli incaricati hanno avuto una media di aumento di un milione e mezzo l'anno, mentre nel progetto governativo era di un milione e 200 mila. Non credo quindi che si possa an-

dare oltre. Soltanto i professori universitari hanno avuto un miglioramento minore di quello che sarebbe stato di 70 lire a punto sul vecchio coefficiente.

CODIGNOLA. Non ci si potrebbe limitare ad accettare il nostro emendamento solo per quel che concerne gli astronomi ed il personale scientifico degli osservatori? L'onere derivante sarebbe quasi insignificante.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sarebbe assolutamente ingiusto e gli assistenti non sarebbero soddisfatti, se accogliessimo la proposta di elevare l'indennità per gli elementi indicati; è già stato un atto di solidarietà con i colleghi degli istituti astronomici, accettando una parità di condizioni che attualmente non esiste.

PRESIDENTE, *Relatore*. Le tabelle sono identiche a quelle degli assistenti. Per analogia, identica deve essere l'indennità.

CODIGNOLA. Gli assistenti, peraltro, hanno diverse possibilità professionali...

PRESIDENTE, *Relatore*. Nel corso della legge che stiamo approvando, la categoria che ha avuto meno sensibili miglioramenti è stata quella dei titolari di cattedra. Anche per l'indennità di ricerca, mentre per tutti gli altri è stata raddoppiata, ciò non è avvenuto per i professori universitari titolari. Sarebbe il caso di elevarla da 80 a 90 mila lire...

NATTA. Sono d'accordo, purché si aumenti di cinque mila lire tutte le altre quote.

PRESIDENTE, *Relatore*. Guasteremmo, in questo modo, la proporzione esistente. Potremmo procedere ad un aumento del 10 per cento.

ROFFI. Mi permetto di far notare, a proposito dei professori incaricati esterni, che è stata negata loro l'indennità di rischio, e non si è accettato di aumentare il coefficiente relativo, come da noi proposto per una differenziazione, che ritenevamo giusta, tra incaricato — pur sempre professore — ed assistente. Si potrebbe pensare a qualcosa a favore di tale categoria...

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è sulle diverse voci che si discute in questo momento.

NATTA. Onorevole Presidente, riprendendo un suo spunto, io potrei così variare il mio emendamento: aumento del 10 per cento su ogni quota.

PRESIDENTE, *Relatore*. Avremmo, comunque, delle indennità a questo livello: 88.000, 66.000, 33.000, 16.000 lire sarebbe complicatissimo.

CODIGNOLA. Io mi trovo a dover insistere per gli astronomi. È pur vero che essi han-

no ora l'identico coefficiente (580) dei professori ordinari, ma è vero altresì che essi a questo sono arrivati partendo da 500, mentre i professori hanno finora avuto il 402. C'è quindi, in questa legge, per gli astronomi, una situazione di peggioramento in rapporto a quella dei professori.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma come si può difendere il concetto che un astronomo debba avere un'indennità di ricerca superiore, per esempio, a quella del fisico?

Si potrà vedere, per gli astronomi, qualcosa in sede di lavoro straordinario. Ma, se accettiamo il principio che, per quanto riguarda il trattamento economico e di carriera esiste un determinato parallelismo, non possiamo fare una differenziazione in sede di ricerca scientifica.

Anche per il personale scientifico che collabora con il direttore si può studiare l'eventualità di un compenso per lavoro straordinario.

NATTA. Noi desideriamo che sia messo ai voti l'emendamento seguente: « aumento di lire 5.000 per tutte le categorie ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di non essere favorevole a tale emendamento, facendo presente che si è già compiuto uno sforzo notevole raddoppiando, come si è fatto, l'indennità attualmente in vigore.

Quanto ai professori incaricati, desidero precisare che, dalle attuali 975.000 lire annue, si è passati a 2 milioni e mezzo (con l'aumento, quindi, certamente non insensibile) di lire un milione e mezzo l'anno). In più, si è raddoppiata l'indennità di ricerca.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il Relatore ripete il suo pensiero: favorevole al raddoppio della indennità per tutte le categorie, quindi anche per i professori ordinari. Ritiene che le lire 5.000 di aumento proposte, portino ad una sperequazione dei rapporti attualmente esistenti.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Natta, per un aumento, della indennità di ricerca, della misura di lire 5.000 per tutte le categorie.

(È approvato).

Pertanto il primo comma dell'articolo 1 rimane così formulato:

« L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori universitari di ruolo e fuori ruolo L. 85.000

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Professori universitari incaricati esterni	L. 65.000
Professori universitari incaricati interni	» 35.000
Astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori	» 40.000
Astronomi, aiuto astronomi, ricercatori e aiuto ricercatori	» 35.000
Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano	» 20.000
Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza	» 40.000
Assistenti universitari ordinari senza libera docenza	» 35.000
Assistenti universitari incaricati	» 20.000

Do lettura del secondo comma:

« L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono ».

Gli onorevoli Natta, Badini Confalonieri, Romita, Codignola, Bignardi, Orlandi propongono di sopprimere le parole « ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono ».

La richiesta può essere giustificata dal fatto che se lasciamo tali parole potrebbero venire delle obiezioni da parte della Corte dei conti. L'inciso, peraltro, esisteva nella vecchia legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se è quello che si fa attualmente, non vedo perché la Corte dei conti dovrebbe fare delle obiezioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Perché l'indennità di rischio è venuta dopo. Uguali perplessità si possono nutrire per l'indennità che viene corrisposta ai rettori.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È un principio generale in materia di pubblico impiego, che quando si danno degli aumenti si assorbe ogni altra indennità.

Non ho peraltro nessuna difficoltà a che sia detto che è assorbita ogni altra indennità,

esclusa l'indennità di rischio e l'indennità rettoriale, le quali sono corrispettivi di una particolare attività.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione la proposta di aggiungere al secondo comma le seguenti parole:

« esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei Rettori ».

(È approvata).

Pertanto il secondo comma rimane così formulato, in relazione anche al principio del « pieno impiego » che abbiamo approvato all'inizio della seduta:

« L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono attività professionale con un reddito netto annuo superiore ad 1 milione di lire ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue il terzo comma, di cui ora do lettura:

« Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetta per la loro qualità di direttori ».

LEONE RAFFAELE. Propongo che il compenso per lavoro straordinario sia corrisposto anche al personale scientifico della carriera direttiva degli Osservatori astronomici.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Si può fare riferimento al personale di cui alle tabelle C e D.

Pongo pertanto in votazione il terzo comma dell'articolo 22 nella seguente formulazione:

« Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonché al personale di cui alle tabelle C e D annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre la indennità di ri-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

cerca scientifica, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario che ad essi spetti per la loro qualità di direttori ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma di cui do lettura:

« Agli assistenti, cui venga conferito un incarico d'insegnamento presso le Università od Istituti di istruzione superiore è attribuita, durante il periodo d'incarico, l'indennità di ricerca nella misura spettante ai professori universitari incaricati esterni ».

L'onorevole Rivera propone di sostituirlo con il seguente:

« Agli assistenti retribuiti, cui venga conferito un incarico di insegnamento presso le Università od Istituti di istruzione superiore, è attribuita, durante il periodo dell'incarico, in aggiunta a quella spettante per la qualità di assistenti retribuiti, una integrazione della indennità di ricerca scientifica fino alla misura prevista nel presente articolo per i professori incaricati esterni.

Per gli incarichi di insegnamento eventualmente conferiti agli assistenti volontari, non retribuiti, valgono le norme previste dalla presente legge per i professori universitari incaricati esterni ».

Poiché l'onorevole Rivera è assente, si intende che abbia rinunciato.

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 22 nel testo originario del disegno di legge:

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 22 a cui non sono stati presentati emendamenti:

« Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958; n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276 ».

(È approvato).

Passiamo al penultimo comma, di cui do lettura:

« A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 60.000. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

CODIGNOLA. L'indennità di ricerca scientifica bisogna portarla a 65 mila lire.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 22 con la modificazione dell'indennità di ricerca scientifica da lire 60 mila a lire 65 mila.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, di cui do lettura:

« In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli ».

L'onorevole Rivera propone di sostituire l'ultimo comma come segue:

« In nessun caso, tranne quello previsto nel comma quarto del presente articolo, può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica, o una integrazione di essa, a due o più diversi titoli ».

Poiché l'onorevole Rivera è assente, si intende che abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 22 nel testo governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso.

ART. 22.

L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori universitari di ruolo e fuori ruolo	L. 85.000
Professori universitari incaricati esterni	» 65.000
Professori universitari incaricati interni	» 35.000
Astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori	» 40.000
Astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori	» 35.000
Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano	» 20.000
Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza	» 40.000
Assistenti universitari ordinari senza libera docenza	» 35.000
Assistenti universitari incaricati	» 20.000

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei Rettori. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono attività professionale con un reddito netto annuo superiore ad 1 milione di lire.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonché al personale di cui alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.

Agli assistenti, cui venga conferito un incarico d'insegnamento presso le Università od Istituti di istruzione superiore è attribuita, durante il periodo d'incarico, l'indennità di ricerca nella misura spettante ai professori universitari incaricati esterni.

Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958 n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.

A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65.000. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 23.

Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessa dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1961, salvo per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 5, che avranno effetto dal 1° novembre 1962.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e di sovraccanoni dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Rimane l'articolo aggiuntivo 22-bis presentato dagli onorevoli Romita, Codignola, Bignardi, Orlandi, Natta, Badini Confalonieri. Ne do lettura:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà con apposita legge alla regolamentazione dell'esercizio delle attività professionali a titolo privato da parte del personale insegnante universitario e saranno stabilite le modalità e il trattamento economico relativi alle condizioni di pieno impiego ».

Si tratta di una questione di carattere generale, che non è possibile affrontare e risolvere in questa legge di carattere puramente economico. Si potrà vedere nella legge di riforma degli ordinamenti universitari.

CODIGNOLA. D'accordo non insistiamo sull'emendamento.

Erano rimaste da affrontare con un ordine del giorno alcune questioni di carattere generale. Per quanto riguarda gli assistenti straordinari, abbiamo fatto un passo avanti verso l'eliminazione dell'istituto attraverso il blocco delle nomine di coloro che sono assistenti straordinari nel corrente anno accademico.

E rimasta in sospeso invece la questione del riassorbimento, e ieri si disse che alla fine di questa legge avremmo stabilito se era opportuno o meno risolverla in questo provvedimento.

Si potrebbe passare la questione all'altra legge, la quale però ha un finanziamento rigido. Noi proporremmo di fissare il principio che nei primi tre anni accademici per i quali si chiede la copertura, si indichi il numero dei posti di assistente straordinario che verranno trasformati in assistenti ordinari. Il relativo onere è stato calcolato in 600 milioni circa, cifra relativamente modesta e che si può coprire riducendo per il medesimo importo qualche altra spesa nel disegno di utilizzo dei fondi. Una volta che si sia ottenuto ciò proponiamo che l'assorbimento avvenga in questo modo: 150 posti nell'anno accademico 1962-63, 150 posti nell'anno accademico 1963-64 e 350 posti nell'anno accademico 1964-65. Il meccanismo procederà fino al 1968-69. Poiché ci limitiamo a coprire i primi tre anni, non ritengo che ci debbano essere difficoltà. La dizione sarebbe questa:

« Negli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65 verranno trasformati in posti di assistente ordinario rispettivamente 150, 250 e 350 posti di assistente straordinario, dando la precedenza ai posti occupati da assistenti con maggiore anzianità di servizio. La trasformazione dei posti residui sarà effettuata negli anni accademici successivi, fino al 1968-69.

I concorsi per accedere ai posti di cui sopra saranno riservati agli assistenti straordinari della corrispondente disciplina ».

Il punto essenziale è che si tratti di posti in più oltre quelli che sono previsti dalla legge di utilizzo.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Con il sistema proposto si viene a pianificare esclusivamente per una categoria. Il punto è questo: il provvedimento cui si fa riferimento utilizza i fondi del piano della scuola fino al 1961-62, per spenderli nel corrente anno finanziario.

Se si pianifica per gli assistenti, c'è una ragione assai più urgente, e sostanzialmente valida, di pianificare altri settori, come per esempio l'edilizia scolastica. Bisogna inoltre tener presente che il piano della scuola prevede per il 1961-62 e per il 1962-63 soltanto 350 posti, comprensivi anche dei 120 dell'altra legge. Da 350 posti siamo passati a 570 e c'è, pertanto, rispetto alla previsione del piano, un aumento di 220 posti. Ritengo che si potrebbe incrementare ulteriormente per il primo anno.

Però non posso accettare la pianificazione per gli anni successivi, per una ragione di principio. Non posso individuare quello pro-

posto come il problema più urgente ai fini della pianificazione, fino al punto di accettare in questa legge la soluzione solo per questa categoria. Sarebbe assurdo dire che questo è il problema più urgente da regolare come anticipazione del Piano della scuola.

Necessitiamo di aule, di attrezzature, ecc., e consideriamo come più importante la questione degli assistenti straordinari!?

Tutto quel che si può fare, e l'ho più volte detto, è di aumentare il più possibile il numero di nuovi posti che si istituiranno per il futuro, sui quali nuovi posti resta ferma la riserva della metà per questa categoria.

LEONE RAFFAELE. Mi sembrerebbe che l'intervento dell'onorevole Ministro, possa essere riassunto in questi tre punti:

1°) allargamento, il maggiore possibile, per quanto concerne i posti di assistente ordinario, nella legge dell'utilizzo;

2°) aliquota del 50 per cento riservata agli assistenti straordinari sui posti di nuova istituzione per gli anni futuri (a dimostrazione della volontà del legislatore di addivenire all'assorbimento di tali elementi);

3°) discussione del problema nell'ambito del disegno di legge n. 3488, altrimenti finiamo veramente per uscire dai confini di quello che è il presente provvedimento

Ora, mi pare che, sulla base di tali assicurazioni si possa essere d'accordo con l'onorevole Ministro.

CODIGNOLA. Sta bene non insistiamo, riservandoci di tornare sull'argomento in occasione della discussione del disegno di legge n. 3488.

PRESIDENTE. Restiamo d'intesa in questo senso. Provvederò a trasmettere alla V Commissione il testo che abbiamo approvato, per il parere regolamentare.

Nella prossima seduta esamineremo anche gli ordini del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale (726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini e Savio

Emanuela: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale ».

La Commissione, in effetti, aveva cominciato in sede referente a discutere la proposta di legge nella seduta del 15 maggio 1959. Dato però il gran tempo trascorso è opportuno che il relatore, onorevole Malagugini, ci riferisca nuovamente in merito.

MALAGUGINI, *Relatore*. La presente proposta di legge, come i colleghi certamente ricorderanno, avrebbe dovuto essere discussa già da molto tempo; ciò non è avvenuto per vari motivi.

Essa concerne la riduzione del numero degli anni previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 628, per la partecipazione al concorso di capo d'istituto.

Detto decreto parla infatti di 8 anni, mentre che i proponenti la proposta di legge intenderebbero arrivare a 5.

Il tutto, all'inizio, mi lasciò un po' perplessa, in quanto ritenevo occorresse, per svolgere le non certo semplici funzioni di capo istituto, una maggiore esperienza. Successivamente, il tempo trascorso e le osservazioni fatte dagli onorevoli proponenti circa il notevole aumento del numero delle scuole, ed il deferimento alla loro competenza di tutta la parte contabile e amministrativa, mi fanno ritenere possibile l'accettazione del presente provvedimento.

Quanto all'osservazione di carattere generale mossa alla proposta di legge, secondo cui la sua migliore collocazione sarebbe in sede di stato giuridico, faccio rilevare che a mio avviso essa potrebbe costituire anche un provvedimento a sé stante.

Debbo, però, subito dire che non sono d'accordo con l'articolo 1 della proposta di legge, in merito al quale propongo degli emendamenti.

Il primo comma dell'articolo 1 andrebbe modificato in questo modo:

« I presidi e i direttori degli Istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori divenuti tali in seguito a concorso per titoli ed esami, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle

scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ».

Nel secondo comma i presentatori, infatti, propongono che si diminuisca ulteriormente da cinque a tre anni il termine previsto per coloro che siano stati incaricati della direzione di scuole. Questo mi pare realmente eccessivo, perché non sempre, anche se convalidati dalla qualifica di ottimo, questi servizi meritano la riduzione di due anni.

Sostituirei pertanto il secondo comma, che diverrebbe ultimo, nel seguente modo:

« Il servizio prestato con la qualifica di ottimo dai professori di ruolo ordinario che abbiano ricoperto incarichi di presidenza o di direzione verrà tenuto conto nel punteggio per la graduatoria del concorso a capo di istituto ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché il concorso è per titoli ed esami, il secondo emendamento proposto dal Relatore, non dice nulla di nuovo. Già oggi costituisce titolo avere esercitato le funzioni di presidenza.

MALAGUGINI, *Relatore*. Parlo per esperienza; quando ho partecipato al concorso questo punteggio per l'incarico non c'era. E così mi sembra che non ci sia nessuna norma nel decreto n. 629.

PRESIDENTE. L'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, così recita:

« Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

- a) servizio effettivo prestato dal concorrente nelle scuole governative;
- b) titolo di studio e di cultura;
- c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posto di preside negli istituti tecnici e agrari e industriali. L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola ».

Si parla di servizio prestato dal concorrente nelle scuole governative. È una formula troppo generica.

MALAGUGINI, *Relatore*. Il mio era una specie di compromesso per le agevolazioni eccessive.

FRANCESCHINI. Condivido pienamente la relazione molto equilibrata e serena dell'onorevole Malagugini. Aggiungerei soltanto che non c'è timore che siano troppo giovani i presidi, perché oggi si entra nell'ordinario molto più tardi di quanto non si entrasse una volta.

Per quanto concerne il secondo comma, posso accogliere la specificazione cautelativa del relatore, cioè per i professori ordinari che siano diventati tali in seguito a concorso per titoli ed esami.

Per quanto riguarda il terzo comma, faccio osservare all'onorevole Malagugini che egli stesso ha riconosciuto un certo valore alla esperienza volenterosa e coronata da successo, cioè con la qualifica di « ottimo », compiuta come preside incaricato nelle scuole. Se riconosce questo principio, potremmo limitare il beneficio e dire che il limite di cinque anni viene ridotto di un anno, dando così ai professori che hanno fatto i presidi per tre anni questo piccolo vantaggio ulteriore.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che il provvedimento non sia così semplice come a prima vista sembrava. Per esempio, quando si dice che i professori ordinari per godere di questo beneficio debbono essere nominati per regolare concorso, non si considera che è un emendamento che innova nella legislazione vigente. Quindi, stabilendo ciò, non è che a coloro che non sono stati nominati con regolare concorso non diamo il beneficio particolare di questa legge, ma li escludiamo permanentemente dal concorso a preside.

Il relatore nella sua intenzione voleva soltanto limitare il beneficio. Ma siccome si provvede alla sostituzione dell'articolo del decreto n. 629, significa escludere la categoria completamente dal concorso.

Mi riservo pertanto di chiedere agli uffici dei chiarimenti su questo punto. Per il resto mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti dal relatore perché in sostanza c'è la garanzia del concorso. Si tratta soltanto di una abbreviazione.

PRESIDENTE. Risulta dalla discussione che le proposte del relatore vanno attentamente valutate. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola (3488).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola ».

Si tratta di un provvedimento per l'utilizzo di circa 105 miliardi, accantonati nel fondo globale per il piano per lo sviluppo della scuola fino al 1961-62, e non ancora utilizzato. Poiché l'attuale congiuntura politica ed il calendario dei lavori parlamentari non consentono quella sollecita discussione del « Piano della scuola », che pure tutti auspichiamo, si rende necessario con un provvedimento a carattere limitato consentire l'utilizzazione dei fondi disponibili, senza pregiudizio e interferenza, in quella che sarà la prossima discussione sul Piano della scuola stesso.

Il mio parere, quale relatore è pienamente favorevole alla immediata discussione ed alla sollecita approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Non intervengo nel merito del provvedimento, ma solo sull'ordine dei lavori.

La prima osservazione che faccio è la seguente: io ho un parere un po' diverso dal relatore, nel senso che il presente provvedimento non sia questione di poco conto, ma coinvolga, bensì, un problema di valutazione politica al quale nessuno di noi può sfuggire. Questo è un primo elemento che certamente nel corso della discussione del provvedimento emergerà.

In secondo luogo faccio notare come tutti noi, in questi giorni, siamo stati occupati nell'esame del provvedimento concernente i professori universitari, di carattere assai complesso che ha monopolizzato la nostra intera attenzione, sicché non ci è stato possibile valutare attentamente i termini del disegno di legge che ora viene proposto al nostro esame.

Per tutte queste ragioni non mi sentirei di consentire ad iniziare un dibattito che dovremmo, comunque, riprendere dall'inizio in una fase successiva.

D'altronde mi permetto di suggerirle, onorevole Presidente, che si potrebbe convocare la nostra Commissione, per l'esame di questo problema, nei primi giorni del prossimo gennaio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero far presente all'onorevole Natta l'urgenza veramente estrema di questo provvedimento, urgenza determinata dalla necessità che certe situazioni hanno di essere risolte.

Per esempio, per quel che concerne l'edilizia scolastica, occorre sottostare ad una lunghissima procedura in materia di appalto, per cui, se non è possibile disporre subito dei fondi relativi, non si rientra più nei termini previsti.

Lo stesso dicasi per i concorsi universitari, per i quali questo provvedimento sta veramente facendo una corsa col tempo.

Debbo poi ribadire quanto già affermato dall'onorevole Presidente, e cioè che tale provvedimento non tocca, in alcun modo, la volontà del Governo di approvare il piano della scuola nel minor tempo possibile.

Noi ci auguriamo che esso possa essere immediatamente discusso. Ciò non toglie che bisogna di urgenza intervenire con misure finanziarie, perché l'espansione scolastica quest'anno è ancora più accentuata degli anni scorsi. Sono cifre che ho ripetuto spesso: quest'anno abbiamo avuto, nella sola scuola media statale, un incremento di 26 mila unità.

Rispetto alla previsione del Piano della scuola, che era di un incremento di 60 mila unità l'anno, abbiamo avuto invece un aumento nel primo triennio di 260 mila unità. Ciò significa necessità di aeree, di organici, di attrezzature tecniche. Ma se non si danno al Ministero della pubblica istruzione i mezzi per intervenire, il Ministero non può che declinare ogni responsabilità. E, data l'espansione che è stata giustamente auspicata e assecondata, dall'opinione pubblica in genere e dal Governo in specie, non si può provvedere a quelle che sono le necessità più urgenti della scuola se non vengono concesse tutte le provvidenze che il disegno di legge assicura.

Per questo, come per altri problemi, occorre provvedere al più presto possibile, perché non si può pretendere che il Ministero faccia dei miracoli. Quest'anno, mediante tempestive disposizioni del Governo si è fatto un passo avanti evitando il triplice turno, ancora in vigore in molte grandi città. L'anno prossimo ci proponiamo di abolire anche i doppi turni e, nello stesso tempo, di normalizzare e regolare in tutti i campi la scuola. Per fare questo, però, ci vogliono provvidenze tempestive: bisogna fare un programma immediato per l'edilizia normale e per quella prefabbricata e mettere in atto tutte le provvidenze previste dal piano della scuola. Altrimenti, questi problemi non si potranno risolvere.

Ecco perché vorrei pregare i colleghi della Commissione di prendere in esame il provvedimento e di approvarlo con la massima urgenza.

NICOSIA. Questo disegno di legge ha aperto, senza volerlo, una discussione di carattere politico, perché, pur riconoscendosi l'urgenza, non di questo disegno di legge ma di provvedimenti finanziari in favore della scuola, alcuni colleghi hanno sollevato giustamente l'opportunità di valutare questo disegno di legge alla luce della nuova situazione creata.

Il Presidente ha espresso l'augurio che entro qualche settimana si possa esaminare il Piano della scuola. Il Ministro ha espresso la riserva relativa al calendario parlamentare e al congresso di un partito, nonché alla eventuale crisi di Governo. Pertanto, il Piano della scuola si deve ritenere, almeno per parecchio tempo, accantonato e accantonato quindi anche lo sforzo compiuto dalla nostra Commissione da circa due anni, cioè dal febbraio 1960.

Già in occasione della legge per l'università abbiamo avuto occasione di sollevare delle obiezioni in merito allo stralcio del Piano della scuola, perché proprio lo stralcio compiuto l'anno scorso per l'istruzione popolare e per l'università ha dato il via all'affossamento costante del Piano.

Anche questo disegno di legge, anche se il Ministro non ha voluto dirlo, è un'ulteriore legge stralcio del piano della scuola. La legge è intitolata utilizzazione, con un francesismo che poteva anche essere evitato, ma in realtà non è altro che uno stralcio.

Praticamente è dal 1953 che si sta parlando di programmazione e di piani di sviluppo della scuola. Ogni qual volta si è discusso in sede di bilancio della pubblica istruzione, se ne faceva cenno. Oggi stesso abbiamo approvato un ordine del giorno presentato dai colleghi di parte sinistra Codignola, Natta e Romita che auspica la presentazione di un nuovo disegno di legge per quanto riguarda la sistemazione universitaria.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è stato approvato nessun ordine del giorno!

NICOSIA. Ci troviamo di fronte ad una serie di problemi che debbono essere affrontati senza dilazione e non possiamo accettare che si frantumi in questo modo tutta la discussione attraverso delle leggine. Siamo contrari al sistema che si va così istaurando.

Sono pertanto favorevole al rinvio proposto dall'onorevole Natta, per il semplice fatto che la discussione di questo disegno di legge riaprirebbe, come è avvenuto per quello relativo alle provvidenze in favore del personale universitario, delle questioni di fondo che abbiamo voluto accantonare in attesa del piano della scuola.

In linea pregiudiziale io affermo che non si può discutere più alcuna legge stralcio del Piano, ma che si debbono affrontare, una volta per sempre, i problemi di fondo della scuola.

Per questi motivi, senza entrare nel merito del disegno di legge, mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Natta.

LIMONI. Sinceramente debbo esprimere la mia sorpresa nel sentire che l'onorevole Natta ha proposto un rinvio.

NATTA. Evidentemente mi sono espresso male. Ho fatto una considerazione del tutto realistica: ho detto che se vogliamo — come ritengo dobbiamo — esaminare con la dovuta attenzione questo disegno di legge, non abbiamo il tempo materiale per farlo.

LIMONI. Comunque la richiesta di rinvio, nella circostanza in cui è stata fatta, nell'imminenza delle ferie natalizie e con quelle scadenze che sono state indicate dal Ministro (per cui si dovranno attendere anche due o tre mesi prima di poter discutere di nuovo l'argomento), mi sembra che non sia opportuna, perché tutti abbiamo convenuto sull'urgenza di mettere a disposizione della scuola mezzi per le sue necessità immediate.

Abbiamo discusso per mesi e mesi sui problemi di fondo della scuola e, purtroppo, per divergenze e per amore di prese di posizione da una parte e dall'altra, non si è arrivati a quei perfezionamenti ai quali avremmo voluto arrivare. Ora la riconosciuta urgenza di rendere disponibili per la scuola i fondi necessari al suo funzionamento dovrebbe farci concordare tutti, tanto più che in questo disegno di legge sono eliminate tutte le questioni di fondo, essendo il suo unico scopo quello di dare ossigeno alla scuola.

In Aula poi affronteremo il piano della scuola.

Per questi motivi, nonostante tutte le riserve e le preoccupazioni espresse, ma che sono state in buona parte fugate da quanto ha detto il Ministro e le cui parole debbono essere interpretate come una assicurazione che il piano della scuola con questo provvedimento non si deve intendere né ferito, né morto, sono favorevole alla discussione immediata del disegno di legge.

LEONE RAFFAELE. Vorrei fare due elementari osservazioni agli interventi dell'onorevole Natta e dell'onorevole Nicosia, contro la proposta di rinvio della discussione.

L'onorevole Natta, pur riconoscendo l'urgenza delle soluzioni prospettate dal provvedimento, chiede un rinvio dello stesso, in quanto teme che non si possa esaminarlo con sufficiente attenzione.

Faccio rilevare che proprio dai settori della opposizione questa mattina si è parlato di discutere il problema dell'allargamento degli organici degli assistenti universitari in sede dell'attuale disegno di legge.

Una seconda osservazione è stata fatta dall'onorevole Nicosia (osservazione, mi pare, condivisa dai colleghi della opposizione). L'onorevole Nicosia intenderebbe riproporre, in questa occasione, la discussione di tutti i problemi di fondo del piano della scuola.

Come, onorevole Nicosia, può proporre detti problemi se non si inizia la discussione?

Concludo, dichiarandomi favorevole per l'immediato inizio della discussione del provvedimento.

CODIGNOLA. Ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Nicosia con il quale debbo dire subito, a scanso di equivoci, di non essere assolutamente d'accordo.

L'onorevole Nicosia spinge, in effetti, a portare il dibattito in Aula, ove non esistono le condizioni politiche perché detto dibattito avvenga. Se non ci fossero state difficoltà politiche di notevole importanza, che hanno impedito di portare avanti in Aula il piano della scuola, il provvedimento sarebbe stato a quest'ora già discusso ed approvato.

Ma queste difficoltà sono emerse e credo che sia stata una decisione saggia quella di non dar luogo al dibattito stesso.

Non valida, quindi, la proposta di fermare questo provvedimento in attesa che si possa dar luogo, a breve scadenza, alla discussione sul Piano.

Io vorrei, poi, interpretare le preoccupazioni affacciate dall'onorevole Natta, non nel senso di non voler discutere di problemi, la cui urgenza è a tutti evidente, ma come espressione di uno stato d'animo che è comune un po' a tutti di fronte a questo bombardamento, cui siamo oggetto, di provvedimenti importanti sui quali debbono essere prese delle decisioni affrettate...

Noi ci rendiamo ben conto della situazione nella quale si trova il Governo, ma non si capisce perché ci si debba trovare, con una troppa frequenza, in una situazione così anormale.

Se quella dell'onorevole Natta voleva essere una protesta in questo senso, mi associo. Se invece essa significa volontà di bloccare il provvedimento, non sono d'accordo. Ritengo che si debba andare avanti, ma per la serietà stessa della discussione, occorre prevedere un certo numero di sedute.

NATTA. Credevo di aver chiaramente espresso il mio pensiero. Non mi propongo lo scopo di non mandare avanti il provvedimento!

PRESIDENTE, *Relatore*. Ella chiede un rinvio. Fino a quando?

NATTA. Fino a quando non si sia nella possibilità di discutere e di esaminare con calma il provvedimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quindi *sine die*...

NATTA. Fino all'8 gennaio, se vuole! Come facciamo a dirlo?

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Natta.

(*Non è approvata*).

Gli onorevoli Malagugini e Codignola mi chiedono di dare atto della loro astensione. Ne sarà presa nota a verbale.

SCIORILLI BORRELLI. Qui ci troviamo di fronte ad un fatto molto grave e cioè, che mentre in Aula si stanno discutendo due provvedimenti di estremo interesse, quali la legge sulla censura e la legge sulle aree fabbricabili, in questa Commissione da tre giorni si sta tenendo seduta in permanenza, dalle dieci di mattina alle nove di sera come se fosse — ha detto un collega — un comitato di salute pubblica. Ed io mi appellerò al Presidente della Camera, non come capo gruppo, ma come deputato, perché ella sa, onorevole Presidente, che ci vuole una espressa autorizzazione a tenere seduta in Commissione quando sono in corso i lavori dell'Aula.

Per queste ragioni, le chiedo che, discutendosi in Aula tali provvedimenti, non si affrontino in Commissione, in sede deliberante, questioni che investono problemi di estrema importanza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Farò presente al Presidente della Camera la situazione. Peraltro, desidero ringraziare l'onorevole Sciorilli Borrelli di non aver sollevato finora tale questione, mentre discutevamo sulle provvidenze a favore del personale dell'Università, categoria alla quale anche io appartengo, mentre debbo osservare che l'eccezione viene sollevata ora che si tratta della scuola media.

Sospendiamo allora per qualche ora questa discussione, con l'intesa di rivederci questo pomeriggio alle ore 18. Chiederò al Presidente della Camera consiglio in proposito.

Per un fatto personale.

NICOSIA. A seguito delle interpretazioni che sono state fatte al mio intervento per quanto riguarda la proposta di rinvio, debbo dire che rasingo ogni interpretazione faziosa, poiché la mia dichiarazione era una protesta contro il sistema del Ministro di sottoporre frettolosamente alla Commissione un

disegno di legge, che ancora una volta intacca il piano della scuola.

PRESIDENTE. Non dal Ministro, ma dal Presidente.

NICOSIA. Il Ministro Bosco, 15 giorni fa a Padova, ha dichiarato che il piano della scuola sarebbe stato approvato prima di Natale, mentre ella, onorevole Ministro, sapeva benissimo che ciò non sarebbe stato fatto.

Ella stia molto accorto alle dichiarazioni che fa, signor Ministro!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante » (3258):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, Gaudio, Di Benedetto, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Niccolosi Anna, Grezzi, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Colleoni, Natta, Nicosia, Reale Giuseppe, Roffi, Romano, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia, Titomanlio Vittoria.

(*La seduta, sospesa alle 12,45, riprende alle 18,15*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola (3488).**

PRESIDENTE, *Relatore*. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di fondi accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno è nata una questione di procedura sulla possibilità o meno di tenere seduta di Commissione, mentre l'Assemblea è impegnata nei suoi lavori. La Presidenza della Camera mi ha fatto sapere che questa concomitanza è consentita, tranne che siano in corso votazioni a scrutinio segreto. Tale è appunto la situazione di questa sera: come voi sapete, vi è in Aula la votazione sul disegno di legge riguardante la censura.

Pertanto la riunione di questa sera sarà brevissima e volta a stabilire l'ordine dei lavori.

Proporrei pertanto un rinvio a domani, sabato, per esaurire la relazione e la discussione generale, dopo di che, nelle successive riunioni, da fissarsi per martedì o mercoledì della settimana ventura, si potrebbe terminare la discussione.

NATTA. Poiché occorrono due riunioni per esaurire, in una, la parte generale e, in un'altra gli articoli, potremmo rinviare addirittura a martedì la riunione, riconvocando, successivamente, la Commissione per il mercoledì.

NICOSIA. La preoccupazione nostra deve essere quella di concludere la discussione di questa legge, prima di Natale. Mi sembra quindi opportuno fissare la riunione al più presto possibile. Voglio sottolineare che il provvedimento è veramente atteso dalla scuola. D'altra parte noi dobbiamo avere la possibilità di procedere a un attentó ed accurato esame del provvedimento. Sarebbe quindi necessario avere tre e non due sedute a nostra disposizione, per farlo.

CODIGNOLA. Consentitemi di esprimere il mio scetticismo sulla possibilità di esaurire, in così breve tempo la discussione di questo disegno di legge. Il provvedimento, infatti, modifica sostanzialmente tutta l'impostazione dell'edilizia scolastica e non sarà così semplice come si crede, risolverne i problemi che comporta.

NATTA. Proseguiamo pure nell'esame della legge, ma credo che sarà possibile concluderlo solo a gennaio, alla ripresa dei lavori parlamentari. Del resto, se manderemo al Senato un provvedimento sul quale tutti i gruppi politici siano d'accordo, credo che sarà approvato senza difficoltà.

In questi giorni abbiamo avuto un lavoro così affannoso sia in Commissione sia in Aula che non abbiamo potuto approfondire lo studio del provvedimento. Non possiamo quindi assumerci l'impegno di concludere la discussione del provvedimento entro un termine prestabilito.

PRESIDENTE. Sarebbe stato opportuno riunirci ancora domani mattina, ma visto che gli onorevoli colleghi sono tutti impegnati o desiderano studiare il provvedimento, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge a martedì mattina alle nove, con l'impegno di continuare mercoledì. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI